

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 134/1970 SU "PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (GENTE DI MARE)".

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame, nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si segnalano quale novità normativa, intervenute in materia ed, in particolare, dalla stesura dell'ultimo rapporto, i decreti di seguito riportati:

- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 - Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
- D.P.R. 2 maggio 2006, n. 246 - Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, di modifica del D.P.R. 324/2001 (Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare).

Si menziona, inoltre, il T.U sulla sicurezza e salute e prevenzione sui luoghi di lavoro, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 –Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del precitato decreto legislativo, verranno emanati i decreti ministeriali, attraverso cui si provvederà a coordinare la disciplina contenuta nel decreto 81/08 e la normativa vigente relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, costituita dai decreti legislativi nn. 271/99, 272/99 e 298/99.

Premesso ciò, con il presente rapporto verranno fornite esclusivamente le informazioni richieste nella domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti.

Domanda diretta della Commissione di esperti

- In merito al primo punto della domanda diretta (artt. 2 e 3 della Conv.), riguardante, in particolare, la richiesta di informazioni in ordine a studi e statistiche sugli infortuni su lavoro, si rimanda al rapporto sulla Conv. N. 147/1976, redatto quest'anno, cui sono state allegate le relazioni sugli infortuni dei marittimi (anno 2005; anni 2005-2007), a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che la situazione degli incidenti sul lavoro riferiti al settore marittimo in Italia presenta un controtendenza rispetto all'Europa, nel senso che è stata registrata una stabilità del dato sugli infortuni in generale dei marittimi insieme ad un netto calo di quelli mortali e ciò, grazie al rafforzamento della prevenzione.

Per quanto riguarda le attività svolte in tale ambito dalle autorità competenti, si rimanda a quanto riportato in relazione al terzo punto.

- In riscontro alla richiesta di cui al secondo punto, si invia copia dei criteri costruttivi della parte ancore e cavi, contenuti nel regolamento costruttivo dell'organismo di classifica RINA.

Va, tenuto presente, in ogni modo, che sia le norme internazionali (Convenzione SOLAS) che il regolamento di sicurezza nazionale (*cfr.* D.P.R. 435/91) riportano il principio generale di tutela e sicurezza del lavoro a bordo ed, in particolare, che le dotazioni di bordo utilizzate per le manovre di ormeggio della nave (ancore e cavi) devono essere realizzate “in modo tale da garantire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di sicurezza e con riferimento ai criteri progettuali previsti dall'organismo riconosciuto dall'Amministrazione”.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla *lett.h*), si rinvia per l'attuazione a quanto previsto nel titolo V del D.P.R. 435/91, in particolare agli artt. 124, 127 e 128, in allegato.

- In merito al terzo punto (art. 8, par. 1 e 2 della Conv), contenente disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni, si fa presente quanto segue.

In attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 sul “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Tale Decreto prevede l'istituzione di Comitati regionali di coordinamento, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma, con compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si segnala che tra i membri del Comitato sono compresi, tra gli altri, rappresentanti degli uffici periferici competenti anche dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute, nonché delle autorità marittime portuali e aeroportuali.

Ai lavori del Comitato partecipano, inoltre, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Per ulteriori approfondimenti sulle funzioni di tale Comitato si rinvia al precitato DPCM 21 dicembre 2007.

Con riferimento alla richiesta di informazioni sulla predisposizione di programmi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorre segnalare il ruolo svolto dall'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) in ambito istituzionale. Tale Istituto, oltre il compito di assicurare i lavoratori addetti alla navigazione e alla pesca marittima contro gli infortuni e le malattie professionali (ai sensi del D.P.R. 1124/1965),

svolge anche compiti e funzioni in materia di prevenzione per la salute e la sicurezza di tali lavoratori.

Tale ruolo è stato ancor più accentuato dal d.lgs 9 aprile 2008 n. 81, T.U. sulla sicurezza e salute e prevenzione sui luoghi di lavoro).

L'IPSEMA, infatti, in base al predetto decreto, viene riconosciuto, insieme all'INAIL e all'ISPESL, come ente pubblico nazionale con competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con compiti aggiuntivi, rispetto a quelli già assegnati in passato dal decreto legislativo n. 271/99 che riguardavano solo l'informazione, la consulenza e l'assistenza, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca.

In particolare l'IPSEMA entrerà a far parte di un importante apparato volto a favorire la circolazione delle informazioni utili alla promozione e alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo testo prevede espressamente la costituzione del *Sistema informativo nazionale Integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro*, al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza.

Questo avverrà attraverso la stipula di un protocollo d'intesa nel quale verranno coinvolti il Ministero del Lavoro, della Salute e le Regioni.

In ogni caso, va fatto presente che l'IPSEMA, già da diversi anni elabora studi statistici approfonditi delle modalità di accadimento degli infortuni che si sono rivelati di grande utilità, al fine di orientare le politiche di prevenzione dell'Istituto, individuando le aree e i settori di maggior rischio.

All'interno dell'Istituto, sono state organizzate ed avviate una serie di attività finalizzate alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, risultando fondamentale l'analisi delle particolari condizioni di vita della persona-lavoratore che alimentano il verificarsi di infortuni.

Sono state, intraprese, a tal fine, iniziative di informazione/formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli addetti al settore marittimo (gente di mare e armatori).

In particolare, tra il 2007 e il 2009 sono stati realizzati su tutto il territorio nazionale corsi di informazione per il settore della pesca marittima che hanno coinvolto circa 350 addetti del comparto.

L'Istituto, inoltre, attualmente, sta mettendo a punto, un corso di formazione specialistico per i Responsabili della sicurezza sulla navi.

Altra importante iniziativa, da realizzare in materia di formazione, è quella di intraprendere un percorso formativo rivolto all'interno, al personale dell'IPSEMA. Attraverso un *Cors o di formazione sulla formazione sulla sicurezza a bordo delle navi e sui sinistri marittimi* si vuole potenziare una cultura interna all'Istituto della prevenzione, attraverso la promozione di iniziative tese a migliorare la conoscenza della materia relativa alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Tra l'altro, proprio per rispondere alla crescente domanda di sicurezza, è stato istituito *l'Osservatorio sui sinistri marittimi, gli infortuni e le malattie professionali*, che

attraverso l'analisi dei casi rilevati fornisce utili elementi per l'elaborazione di scelte mirate di politiche per la prevenzione.

L'IPSEMA ha, anche, fornito il suo contributo presso la Conferenza Stato-Regioni, in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, indicando la necessità di vietare alla gente di mare l'abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti.

Inoltre, è stato dato inizio ad una serie di pubblicazioni (una vera e propria Collana per la Prevenzione) sui fattori di rischio, sia generali che specifici, per le varie mansioni a bordo.

Attualmente sono stati già pubblicati tre “Quaderni di formazione per la sicurezza” che hanno trattato i rischi nelle cucine di bordo, nelle sale macchine e quelli relativi agli agenti fisici (vibrazioni meccaniche e radiazioni). Sono in via di realizzazione altri tre Quaderni che tratteranno i rischi legati al rumore, all'alimentazione e allo stile di vita a bordo e all'attività di pesca.

Si sottolinea, inoltre, e, ciò, conformemente all'art. 8, par. 1 e 2 della Conv. che il coinvolgimento delle parti sociali è garantito in primo luogo dalla presenza, come Organo politico dell'Istituto, nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (composto da rappresentanti degli armatori e della gente di mare), che valuta e approva ogni anno l'attività amministrativa dell'IPSEMA.

Inoltre, le attività di formazione/informazione sono sempre programmate tenendo conto del confronto con le parti sociali, che vengono sistematicamente informate e coinvolte nella realizzazione dei piani di prevenzione.

A tale riguardo, si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 271/99 (*cfr.*) è prevista l'istituzione del Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nell'ambito della Commissione Consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 81/2008.

Il compito del predetto Comitato è quello di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi. A tal fine, la Commissione consultiva è integrata da due dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori della pesca; tre esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno in rappresentanza delle associazioni della pesca.

Con tali modalità, pertanto, conformemente all'art. 8 della Convenzione, viene garantita ulteriormente la cooperazione e la partecipazione degli armatori e dei lavoratori marittimi, attraverso le organizzazioni di categoria, alle attività di prevenzione infortuni.

Si veda, inoltre la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9 del 28/11/2006, che contiene direttive operative in ordine al decreto legislativo n.271/1999, come modificato dal D.lgs 27 maggio 2005, n.108, sopra citato.

Si segnala, in particolare il punto 7. “Statistiche sugli infortuni” (art.27), in cui sono contenute una serie di raccomandazioni rivolte in particolare agli armatori e ai lavoratori marittimi, al fine di attuare misure di intervento per il miglioramento della prevenzione degli infortuni.

- In ordine, infine, all'ultimo punto, nel quale si chiede di rispondere all'osservazione del sindacato di settore UIL trasporti, si fa presente che si tratta di una mera "precisazione" - ad integrazione di quanto riportato dal Governo italiano nel rapporto del 2004 sulla Convenzione di cui trattasi - sugli obblighi previsti a carico dell'armatore e del comandante della nave, a cui spetta l'onere dei costi e del controllo delle necessarie iniziative di prevenzione (addestramento, formazione, disponibilità di mezzi, ecc.), affinché il marittimo possa operare in completa sicurezza, in relazione alle caratteristiche tecnico-operative della nave sulla quale si trova imbarcato.

Pertanto, si ritiene che tale osservazione non necessiti di risposta.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI:

- 1. Titolo V D.P. R. 435/1991;**
- 2. Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;**
- 3. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246;**
- 4. Circolare N. 9 prot. 9832 del 28/11/2006;**
- 5. D.P.C.M 21 dicembre 2007;**
- 6. Copia criteri costruttivi della parte ancore e cavi, contenuti nel regolamento costruttivo dell'organismo di classifica RINA;**
- 7. Art. 3 del d.lgs n. 81/2008**